



COMUNE DI MONTALDO BORMIDA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Combustione sul luogo di produzione dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature o ripuliture provenienti da attività agricole e forestali

IL SINDACO

INFORMA che, ai sensi della Legge 11.08.2014 n. 116 sono state inserite le seguenti modifiche al D.L. 3.4.2006 n. 152 ("Norme in materia ambientale"):

"all'articolo 182, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)";

"all'articolo 256-bis, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o privato";

L'attività di raggruppamento ed abbruciamento dei materiali vegetali nelle quantità e secondo le modalità sopra descritte sono, pertanto, ammesse e consentite, nel corso dell'anno comunque nel rispetto della Legge-quadro in materia di incendi boschivi e della relativa norma di attuazione regionale. Tale attività dovrà essere effettuata ad una distanza superiore a 50 metri da aree boscate o cespugliate, e nelle condizioni meteo-climatiche idonee.

Dovranno altresì astenersi dall'accensione di fuochi nei **periodi dichiarati dalla Regione Piemonte di massimo rischio per gli incendi boschivi durante i quali tale attività è vietata.**

L'Amministrazione Comunale e le altre Amministrazioni pubbliche competenti in materia ambientale, hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare lo svolgimento di tale attività in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche, climatiche od ambientali sfavorevoli ed in tutti i casi nei quali da tale attività possano derivarsi rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana.

Montaldo Bormida, 11/09/2014

IL SINDACO
(Avv. Barbara Ravera)